



CITTÀ DI VIAREGGIO



1

ALLEGATO A)

BANDO PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA COVID-19 (POR-FSE2014-2020)

Visti:

- la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30/03/2020 concernente criteri e procedure per la ripartizione ed erogazione delle risorse regionali e delle risorse stanziare autonomamente dai Comuni;
- il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 20130 del 09/12/2020 avente come oggetto "PORFSE 2014-2020 Asse B Approvazione Avviso pubblico azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid-19" e il relativo Allegato A;

IL DIRIGENTE

In attuazione della Determinazione Dirigenziale n. 1494 del 07/09/2021

RENDE NOTO

Che dal giorno 09/09/2021 fino al giorno 08/10/2021 sono aperti i termini per la partecipazione al Bando per l'erogazione di un contributo straordinario per il sostegno al pagamento del canone di locazione conseguente alla emergenza epidemiologica Covid-19.

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE

1. I requisiti per la partecipazione alla data di pubblicazione del bando sono:

- a) essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono accedere al presente Bando anche i/le cittadini/e extra UE in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità;
- b) residenza anagrafica nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
- c) titolarità di un contratto di locazione per abitazione principale, ad uso abitativo debitamente registrato non avente natura transitoria, riferito all'alloggio in cui il richiedente ha la residenza. Il contratto di locazione deve riferirsi ad un alloggio di proprietà privata situato nel Comune di Viareggio. La domanda può essere presentata anche da un altro membro del nucleo familiare non intestatario del contratto,

Settore Servizi Generali – Ufficio Casa

Tel: 0584 966858 – 847 – 846 – 808 – 738

Email: ufficiocasa@comune.viareggio.lu.it - Pec: comune.viareggio@postacert.toscana.it

purché anagraficamente convivente con l'intestatario stesso. Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando i titolari di contratti di locazione:

- Di alloggi di edilizia residenziale pubblica disciplinati dalla L.R.T. 2/19;
 - Di alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
 - Di alloggi con importo locativo annuale pari o superiore ad euro 10.000,00;
 - Stipulati tra ascendenti e discendenti di 1° grado e 2° grado;
- d) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art.12 comma 8 della LRT 2/2019;
- e) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;
- f) le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):
- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
 - alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
- g) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- h) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere d), e) ed f);
- i) essere in possesso di Attestazione ISEE 2021 valida al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) inferiore a € 28.770,41 e un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a € 16.500,00.

2. Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopra citati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

3. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

4. I requisiti indicati al comma 1 lett. d), e), g), h) del presente articolo verranno controllati d'ufficio a campione utilizzando le banche dati delle amministrazioni pubbliche competenti.

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

1. I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 ss.mm.ii.
2. Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
 - a) copia del documento d'identità e copia del permesso di soggiorno in corso di validità del/la richiedente oppure ricevuta attestante la richiesta di rinnovo;
 - b) copia integrale del contratto di affitto in corso di validità ed in regola con la registrazione;
 - c) in caso di titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero è necessario dichiarare la propria situazione patrimoniale immobiliare ed allegare la documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art.1, lett. f);
 - d) attestazione ISEE e DSU in corso di validità.

ART. 3 - SOGGETTI RICHIEDENTI

1. La domanda di partecipazione al presente Bando è presentata dal richiedente relativamente all'intero nucleo familiare. Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.
2. Ai fini del presente Bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda di partecipazione.
3. In caso di valore ISE risultante dall'Attestazione ISEE pari a zero oppure di importo inferiore al canone di locazione annuo stabilito nel contratto di locazione, è necessario dichiarare nella domanda di partecipazione la propria fonte di sostentamento economico che consente di pagare il canone di locazione.
 - Nel caso in cui il/la richiedente riceva aiuto economico da parte di una persona fisica (es. figli, genitori, parenti, amici, che non siano cointestatari del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo e/o non abitino nella stessa abitazione con il richiedente e/o non siano inseriti nello stesso nucleo familiare del richiedente il contributo) deve indicare nella domanda il codice fiscale del soggetto che presta aiuto economico e la quantificazione economica dell'aiuto prestato e copia del documento di identità del soggetto che aiuta.
 - Nel caso di aiuti da parte dei Servizi Sociali del Comune di Viareggio, nella dichiarazione dovrà essere indicato il nome e cognome dell'A.S. di riferimento e la somma ricevuta nell'anno 2021.
 - Nel caso in cui il/la richiedente riceva sostegno economico da parte di enti, associazioni di diritto privato oppure aziende, è necessario indicare la denominazione, il recapito, e il referente nonché la somma ricevuta nell'anno 2021.

ART. 4 - CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI

1. Il contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale.
2. E' possibile usufruire di tutti i benefici previsti all'interno del POR-FSE 2014-2020 (Contributi per il pagamento dell'affitto - Sostegno alimentare - Attività socio-assistenziale/socio-educativa a domicilio anche in ambiente Covid-19 positivo) purchè l'importo massimo per persona/nucleo familiare non superi complessivamente Euro 3.000,00.
3. Gli ammessi al presente Avviso potranno presentare domanda anche per il Bando ordinario contributo affitto 2021. La somma erogata quale misura straordinaria ai sensi del presente Avviso verrà sottratta dall'importo eventualmente spettante.
4. Nel caso di beneficiario di reddito o pensione di cittadinanza, il contributo spettante verrà decurtato dell'importo quota "B" del beneficio del reddito di cittadinanza riferito alla locazione.

ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le domande di partecipazione al presente bando di concorso **devono essere compilate unicamente sul modulo, Allegato "B"**, predisposto dall'Ufficio Casa del Comune di Viareggio in distribuzione presso l'Ufficio Relazione con il Pubblico e scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune di Viareggio

Settore Servizi Generali – Ufficio Casa

Tel: 0584 966858 – 847 – 846 – 808 – 738

Email: ufficiocasa@comune.viareggio.lu.it - Pec: comune.viareggio@postacert.toscana.it

<http://www.comune.viareggio.lu.it>. La domanda dovrà essere presentata e protocollata **entro e non oltre il termine di 30 giorni** decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, con le seguenti modalità:

- **a mano** all'Ufficio Protocollo del Comune di Viareggio nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30, il lunedì e mercoledì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00;
- **spedita per posta a mezzo raccomandata A/R** (farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante) all'indirizzo: Ufficio Casa - Comune di Viareggio Piazza Neri e Paolini, 1 cap. 55049 Viareggio (LU). L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla Amministrazione stessa, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo o di domicilio indicati nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
- **inviata per PEC** all'indirizzo comune.viareggio@postacert.toscana.it **esclusivamente da casella di posta elettronica certificata** (non saranno ritenute valide le domande inviate da una casella di posta elettronica semplice).

4

Le domande pervenute oltre il termine non saranno considerate valide ai fini della partecipazione al presente bando e verranno pertanto archiviate.

ART. 6 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

1. I contributi di cui al presente Bando sono erogati, nei limiti della dotazione finanziaria, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva con il seguente ordine di priorità:

- Contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A;
- Contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B.

2. L'entità del contributo teorico è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuale sul valore ISE risultante dall'Attestazione ISEE 2021. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

3. Il contributo teorico è calcolato sulla base di quanto disposto dalla L. 431/98.

4. La collocazione nella graduatoria definitiva non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo ad integrazione della locazione.

5. Il contributo è assegnato soltanto nel caso in cui il soggetto abbia diritto alla quota minima annuale di € 200,00.

ART. 7 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. L'Ufficio Casa provvede all'istruttoria delle domande effettuando i controlli inerenti alla veridicità di quanto autocertificato, in particolare rispetto alla situazione economica e patrimoniale.

2. I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati in graduatoria in ordine decrescente in base alla percentuale di incidenza del canone annuo sul valore ISE risultante dall'Attestazione ISEE 2021.

3. I soggetti ammessi in graduatoria definitiva verranno suddivisi nelle seguenti fasce:

FASCIA "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2021 (pari a € 13.405,00); incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA "B"

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2021 (pari a € 13.405,01) e l'importo di € 28.770,41; incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

4. Verranno esclusi i nuclei in fascia A con un'incidenza inferiore al 14% e i nuclei in fascia B con un'incidenza inferiore al 24%.

Settore Servizi Generali – Ufficio Casa

Tel: 0584 966858 – 847 – 846 – 808 – 738

Email: ufficiocasa@comune.viareggio.lu.it - Pec: comune.viareggio@postacert.toscana.it

ART. 8 - CRITERI DI PRECEDENZA

1. In caso di parità di percentuale di incidenza tra due o più nuclei, la posizione in graduatoria verrà determinata in base ai seguenti criteri di precedenza, applicati nel seguente ordine:

- a) Valore ISEE più basso;
- b) Numero ed età dei minori presenti nel nucleo: precede il nucleo con numero maggiore di figli ed età più bassa dei minori;
- c) Presenza di minori con invalidità e/o accertamento di handicap ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104 oppure soggetti maggiorenni con invalidità pari o superiore al 67% nel nucleo e/o accertamento di handicap ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104.

ART. 9 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La graduatoria provvisoria dei concorrenti ammessi e di quelli esclusi verrà pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio e sul sito del Comune;
2. Sarà possibile presentare opposizione alla graduatoria provvisoria degli ammessi e degli esclusi **per un periodo di 10 giorni consecutivi a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'elenco provvisorio** compilando l'apposito modulo online sul sito del Comune di Viareggio. Una volta terminata la fase istruttoria, la graduatoria definitiva degli esclusi e degli ammessi verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito del Comune.
3. Il Comune di Viareggio non invierà comunicazioni personali ai soggetti richiedenti: i provvedimenti relativi alle ammissioni e alle esclusioni saranno pubblicati all'Albo Pretorio online e sulla pagina istituzionale del Comune dedicata all'Avviso. La graduatoria degli ammessi e l'elenco degli esclusi saranno pubblicati con il numero di protocollo della domanda secondo la vigente normativa sulla privacy.

ART. 10 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il Comune provvede alla liquidazione del contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili stanziato sul fondo PORFSE 2014-2020 secondo l'ordine della graduatoria definitiva. Il contributo è erogato successivamente alla verifica degli avvenuti pagamenti del canone di locazione relativo all'anno 2021. La liquidazione viene effettuata in un'unica soluzione.
2. Il contributo verrà liquidato tramite pagamento sulle coordinate IBAN esclusivamente di conto corrente bancario o postale.
3. I pagamenti del canone di locazione devono obbligatoriamente essere effettuati da un componente del nucleo familiare, anche diverso dallo stesso soggetto richiedente ma con esso residente.
4. Verranno ammesse solo le seguenti tipologie di ricevute ai fini dell'erogazione del contributo:
 - **ricevuta fiscale/bonifico** contenente i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento; importo canone; periodo di riferimento;
 - **dichiarazione del proprietario dell'immobile** locato relativa al pagamento del canone di locazione annuo per il 2021 con allegato documento di identità.
5. Le ricevute comprovanti i pagamenti del canone locativo fino alla data del 31/12/2021 dovranno TASSATIVAMENTE e IMPROROGABILMENTE essere presentate **entro il 31 gennaio 2022** all'Ufficio Protocollo del Comune di Viareggio.

ART. 11 - CASI PARTICOLARI

1. Nel caso di più nuclei familiari cointestatari del medesimo contratto di locazione, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei residenti nell'alloggio o comunque cointestatari del medesimo contratto di locazione. Nel caso in cui due o più nuclei cointestatari del medesimo contratto risultino ammessi in graduatoria, il contributo teorico spettante a ciascun nucleo verrà ulteriormente diviso per il numero di nuclei cointestatari ammessi all'erogazione del beneficio.

Settore Servizi Generali – Ufficio Casa

Tel: 0584 966858 – 847 – 846 – 808 – 738

Email: ufficiocasa@comune.viareggio.lu.it - Pec: comune.viareggio@postacert.toscana.it

2. In caso di decesso del/la richiedente utilmente collocato in graduatoria, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza dello stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

ART. 12 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

1. I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente avviso sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 ss.mm.ii.
2. Ai sensi dell'art. 71 del DPR. 445/2000 l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
3. In caso di dichiarazioni mendaci l'Ufficio Casa provvederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/00.

ART. 13 - INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY

1. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e degli artt. 13-14 GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679, il titolare del trattamento è il Comune di Viareggio ed il Responsabile della protezione dei dati è il dott. Fabrizio Petruzzi.

Viareggio,

Il Dirigente
Dr. Fabrizio Petruzzi